Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)

N° 1/2016

RICHIEDENTE: **VITTONE LORENZO & C. s.a.s. con sede in San Colombano B.te**

OGGETTO: **Realizzazione di serbatoio interrato e di accumulo acqua a servizio dell'impianto antincendio per l'attività esistente**
Frazione Buasca, Via Gallenca n. 13, San Colombano Belmonte

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere* nelle *aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 veniva emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

– il Comune di San Colombano Belmonte aderisce alla Struttura dello Sportello unico per le attività produttive con Cuorgnè capofila, anche per le funzioni inerenti le attività amministrative di cui alla L.R. 32/2008 sino al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo;

Visto:

– l'istanza pervenuta al prot. 5640 del 30.03.2016 da parte della ditta VITTONE LORENZO & C. s.a.s. con sede in San Colombano Belmonte, Frazione Buasca Via Gallenca n. 13, Partita IVA: 04908370010, a firma del titolare Sig. Vittone Lorenzo nato a Cuorgnè (To) il 05.09.1949 C.F.: VTTLNZ49P05D208E, e ivi residente in Via Giovanni Braggio n. 9, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Realizzazione di serbatoio interrato e di accumulo acqua a servizio dell'impianto antincendio per l'attività esistente" presso la sede della ditta in San Colombano Belmonte, Frazione Buasca Via Gallenca n. 13;

– il parere favorevole in data 06.04.2016 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- con nota prot. 6589 del 14.04.2016 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza ai Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;

- ai sensi del citato D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4, in data 04.05.2016 al prot. 7873, da parte della Soprintendenza ai Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino perveniva parere favorevole in ordine alla realizzazione dell'intervento;

Accertato che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. 139 del 09.07.2010 ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 139 del 09.07.2010, la ditta:

- **VITTONE LORENZO & C. s.a.s.** con sede in San Colombano Belmonte, Frazione Buasca Via Gallenca n. 13, Partita IVA: 04908370010,

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata in data 14.09.2015 al prot. 13328 per "**Realizzazione di serbatoio interrato e di accumulo acqua a servizio dell'impianto antincendio per l'attività esistente**" presso la sede della ditta in San Colombano Belmonte, Frazione Buasca Via Gallenca n. 13, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	*PROT.*
Domanda di autorizzazione	5640/2016
Relazione paesaggistica	5640/2016
Tavola 1 – Fotografie e stralcio mappe	5640/2016
Tavola 2 – Pianta e sezioni	5640/2016

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal competente ufficio del Comune di San Colombano B.te per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 11, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 9 maggio 2016

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (TO) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. 02180640019
www.comune.cuorgne.to.it e-mail: sviluppo@comune.cuorgne.to.it
PEC: settoretecnico.comune.cuorgne.to.it@postecert.it